

Civile Sent. Sez. 3 Num. 19643 Anno 2014

Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO

Relatore: ARMANO ULIANA

Data pubblicazione: 18/09/2014

SENTENZA

sul ricorso 29914-2008 proposto da:

MARMO DESIGN SRL 03840771004, in persona
dell'amministratore sig. OSVALDO VALENTI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 3,
presso lo studio dell'avvocato VITELLI CLAUDIO, che
la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
MONTALDI EMIDIO giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

SAN LEO COSTRUZIONI SRL 01711190510, in persona del
legale rappresentante pro tempore sig. PRIMO DEL

2014

1285

SERE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell'avvocato CAMELLI FRANCESCO, rappresentata e difesa dall'avvocato LA FERLA GIUSEPPE giusta procura a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 103/2008 del TRIBUNALE DI TIVOLI SEDE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO, depositata il 16/05/2008 R.G.N. 155C/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2014 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l'Avvocato EMIDIO MONTALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il rigetto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

h

Svolgimento del processo

La San Leo Costruzioni S.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in danno della Costruzioni San Leo s.a.s e notificatole nella sua sede in San Sepolcro- Arezzo -via Firenzuola numero 22 , ad istanza della S.r.l. Marmo Design s.r.l.

L'opponente ha eccepito di non aver avuto contatti con la Marmo Design, di essere società diversa da quella ritenuta debitrice ed in particolare di avere una denominazione sociale diversa dall'ingiunta(San Leo Costruzioni S.r.l.), una diversa sede legale (San sepolcro Arezzo via Firenzuola numero 22)ed una diversa partita Iva.

Si è costituita la società Marmo Design s.r.l. eccependo la carenza di legittimazione attiva da parte dell'opponente, che non essendo il soggetto chiamato a rispondere del debito ,non poteva agire per contestare il decreto ingiuntivo.

Il Giudice di pace di Castelnuovo di Porto ha accolto la domanda di parte opposta e, riconoscendo l'estraneità al giudizio dell'opponente, ha confermato il decreto ingiuntivo nella confronti della Costruzioni San Leo s.a.s ed ha condannato al pagamento delle spese di lite la San Leo Costruzioni S.r.l.,pur riconoscendo la sua assoluta estraneità al rapporto in oggetto.

Il Tribunale di Tivoli, evocato in sede di appello dalla San Leo Costruzioni S.r.l., con sentenza del 16 maggio 2008 ,ha accolto l'appello ed ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ,condannando l'appellata Marmo Design al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio di giudizio.

Propone ricorso Marmo Design con cinque motivi.

Resiste con controricorso la San Leo costruzioni S.r.l.

Motivi della decisione

1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza per la irregolare costituzione del contraddittorio conseguenti al difetto di legittimazione ad causam della san Leo Costruzioni S.r.l

in relazione all'articolo 360 numero 4 c.p.c. in relazione all'articolo 81 c.p.c..

Viene formulato il seguente quesito di diritto: *è affetto da nullità il processo e la sentenza che lo conclude ove non regolarmente costituito il contraddittorio per il difetto di legittimazione passiva, non rilevata dal tribunale sulla scorta del principio dell'apparenza giuridica? In particolare può essere applicato nel caso ci occupa il principio dell'apparenza sussistendo i presupposti di legge.*

2. Con il secondo motivo si denunzia nullità della sentenza per erronea valutazione in diritto conseguente all'eventualità del passaggio in giudicato dell'ingiunzione non opposta anche nei confronti della società appellante ex l'articolo 360 numero 3 c.p.c. in relazione agli articoli 2909 c.p.c. e 647 c.p.c.

Viene formulato il seguente quesito di diritto : *Può il tribunale di appello revocare il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di una società che non ha partecipato al giudizio su richiesta di una terza società non legittimata ad agire nei confronti della quale la parte opposta ha rilevato l'assoluta estraneità all'obbligazione dedotta in giudizio estraneità che ha trovato conferma nell'istruttoria giudiziale e fatto ancor più rilevante è stata pacificamente ammessa dallo stesso tribunale di appello?*

3. Con il terzo motivo si denunzia insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa due fatti decisivi del giudizio relativamente alla revoca del decreto ingiuntivo posto a carico di una società terza e della legittimazione dell'opponente ex articolo 360 n.5 c.p.c.

Viene formulato il seguente quesito : *sussiste carenza di motivazione della sentenza che ha ritenuto di giustificare la propria decisione di revocare il decreto ingiuntivo a carico di una società terza rispetto alle parti in causa sul solo richiamo al principio di apparenza giuridica omettendo di considerare la diversità effettiva e concreta tra alla società opponente e la società ingiunta nonché*

le pronte dichiarazioni di estraneità al giudizio ed al rapporto di obbligazione dell'opponente affermata dall'opposta e le prove documentali prodotte in giudizio?

4. Con il quarto motivo si denuncia erronea interpretazione e qualificazione giuridica sugli elementi della notifica e del destinatario dell'atto e dell'ammissione di un errore di notifica da parte della appellata ex art. 360 numero 4 c.p.c.

Viene formulato il seguente quesito: *sussiste vizio di interpretazione dei fatti con riferimento all' ammissione dell'errore di notifica da parte della Marmo Design e sulla regolarità della notifica a terzo estraneo alla causa di opposizione ?*

5. Con il quinto motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione ex art 360 numero 5 c.p.c..

Non viene formulato il momento di sintesi.

6. I motivi sono inammissibili per inadeguata formulazione del quesito di diritto e del momento di sintesi, momento di sintesi che manca e tutto nel quinto motivo.

In proposito le Sezioni Unite hanno insegnato che, "a norma dell'art. 366 "bis" c.p.c., applicabile *ratione temporis* alla sentenza impugnata, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (SU 6420/08; 11210/08).

5. Il quesito in considerazione è del tutto inidoneo a soddisfare i requisiti previsti dall'art. 366 bis cod. proc. civ., per la cui osservanza avrebbe dovuto compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel

giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass 19769/08). Il tutto doveva essere esposto in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere - in base alla sola sua lettura - l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una "regula iuris", (Cass 2658/08), così rispondendo al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass. 26020/08). L'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende idonea a giustificare la decisione (Cass. 3441/2008, 2697/2008). Pertanto, la relativa censura (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) "deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), costituente una parte del motivo che si presenti, a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q. M

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi , oltre spese generali ed accessori come per legge.

Roma 21-5-2014